

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2346

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1990

Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema del debito estero dei Paesi in via di sviluppo ha assunto connotazioni e dimensioni di particolare rilievo soprattutto a partire dal 1982.

I vari aspetti, così come le varie ipotesi di soluzione del problema, hanno formato e continuano a formare oggetto di riflessione nelle varie sedi internazionali; noti sono gli uni così come le altre.

Da parte italiana si è ravvisata l'opportunità di individuare strumenti più consoni a fronteggiare una situazione divenuta strutturale.

Se un primo passo è stato effettuato con il Vertice di Toronto, ulteriori riflessioni hanno condotto in Italia, così come

negli altri Paesi più industrializzati, a ritenere inevitabile la trasformazione di crediti, ormai inesigibili, in puri e semplici doni.

Il disegno di legge che si propone per l'approvazione ha quindi per oggetto la rinuncia a tutte le scadenze originate da crediti di aiuto concessi dall'Italia a Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, per i quali sia stata effettuata, al 31 dicembre 1989, almeno un'erogazione.

Detti criteri conferiscono al presente provvedimento un chiaro indirizzo di intervento *una tantum* basato su indicatori obiettivi nella scelta dei Paesi potenzialmente beneficiari.

Si prevede inoltre la possibilità di delimitare la rinuncia ai crediti di aiuto per i quali sia stata effettuata almeno un'erogazione al 31 dicembre 1989.

Poichè la stipula degli accordi bilaterali con i singoli Stati interessati non comporterà oneri alle finanze statali, in quanto le erogazioni al fondo rotativo verranno corrispondentemente ridotte, non si ravviserebbe la necessità di ratifica caso per caso degli accordi stessi, attesa anche l'autorizzazione di carattere generale di cui al comma 3 dell'articolo 1.

L'incidenza in termini finanziari dell'azione che l'Italia si accinge ad adottare non modificherà gli stanziamenti di bilancio per il triennio 1991-1993, con la precisazione che la stessa è strettamente connessa al numero dei Paesi che chiederanno di beneficiare di quanto previsto nel presente provvedimento.

Per le considerazioni sopra esposte non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati.

2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata già effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989.

3. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, è autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedano i benefici previsti dalla presente legge, al fine di stabilire modalità e criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti di aiuto in corso di erogazione al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1990, l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nei confronti dei Paesi che beneficiano dell'annullamento previsto dall'articolo 1, sarà effettuata con doni, salvo diversa, motivata determinazione adottata dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo in relazione ai mutamenti favorevoli nelle condizioni del Paese beneficiario.

Art. 3.

1. In attuazione della presente legge ed in relazione a quanto stabilito con gli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 1, il

Ministro del tesoro autorizza, con proprio decreto, il Mediocredito centrale ad annullare le rate oggetto degli accordi predetti.

2. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità ed eventuali criteri di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

3. A decorrere dall'anno finanziario immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale che il Ministro del tesoro è tenuto a predisporre in esecuzione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dovrà contenere specifici elementi sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.